

IMU – ACCONTO 2023

Gentile contribuente,

il **16 giugno** scade il termine per il versamento dell'acconto IMU.

Le riportiamo, di seguito, le schede di dettaglio per i calcoli necessari alla determinazione del dovuto, secondo quanto approvato con delibera di C.C. n. 5 del 31/01/2023.

| Tipologia | Aliquota | Detrazione |
|---|---------------|------------|
| Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze | 6,00 ‰ | € 200,00 |
| IACP – Erp | 10,6 ‰ | € 200,00 |
| Fabbricati rurali strumentali | 1,00 ‰ | |
| Fabbricati merce | Esente | |
| Terreni Agricoli | 10,6 ‰ | |
| Immobili cat. D | 10,6 ‰ | |
| Altri fabbricati/aree edificabili | 10,6 ‰ | |

COME PAGARE

Il versamento deve essere effettuato indicando il **codice catastale del Comune F162** e gli appositi codici tributo, mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali.

NON sono tenuti al pagamento dell'IMU i seguenti immobili:

- ✚ abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9;
- ✚ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- ✚ la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- ✚ unità immobiliari diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite a dimora abituale possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

È inoltre prevista la riduzione del 50% della base imponibile in caso di contratto di comodato d'uso gratuito.

Per accedere all'agevolazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:

- ✚ il contratto deve intervenire fra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli);
- ✚ Il comodatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale, dunque deve stabilire la residenza nella casa ottenuta in comodato
- ✚ il contratto di comodato gratuito deve essere registrato
- ✚ il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oppure un secondo immobile nello stesso comune, utilizzato come abitazione principale

- ✚ il comodante deve risiedere e dimorare nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

A decorrere **dal 1° gennaio 2023** sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

NUOVO PORTALE "LINKMATE" PER IL CITTADINO

Il Comune di Meta mette a disposizione dei contribuenti un nuovo Portale Internet accessibile dal sito <https://sportellotel.servizienti.it/Meta> (accedere alla sezione Sportello Telematico), nel quale è possibile verificare la propria posizione tributaria ai fini IMU e determinare l'imposta dovuta per l'annualità 2023.

Per poter usufruire di tale servizio, è necessario ottenere il rilascio di apposite credenziali di accesso, compilando il modello direttamente nel sito (sezione REGISTRATI).

Per gli utenti già registrati al vecchio portale *Servizialcittadino.it* sarà necessario accreditarsi al nuovo Portale Linkmate.

Inoltre, indicazioni potranno essere richieste ai seguenti riferimenti:

- Andreani Tributi Srl – Via Caracciolo 100/102 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30
- Tel. 081/19143641 – mail: agenzia.meta@gruppoandreani.it

Meta lì 01/06/2023